

Modulo per la presentazione delle controdeduzioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di controdeduzioni relative alla procedura di:

X Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D. Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto Ing. Eugenio Di Gianvito in qualità di legale rappresentante della Società denominata AEP S.R.L.

PRESENTA

ai sensi del D. Lgs.152/2006, le **seguenti controdeduzioni** al

X Parere reso dal Ministero della Cultura - Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in data 01.03.2023, pubblicato in data 02.03.2023 sul portale della Valutazioni ambientali del MASE e distinto al codice elaborato **MiTE-2023-0029836**

ID_VIP: 5877 Progetto di un impianto eolico, denominato "Luceria", costituito da 33 aerogeneratori della potenza nominale fino a 6 MW, per una potenza complessiva sino a 198 MW, e di tutte le opere accessorie per il collegamento alla rete di trasmissione nazionale, da realizzarsi nel Comune di Lucera (FG).

OGGETTO DELLE CONTRODEDUZIONI

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- X Altro – Controdeduzioni avverso parere del Ministero della Cultura

TESTO DELLA CONTRODEDUZIONE

Oggetto: [ID_VIP 5877] Progetto di un impianto eolico, denominato "Luceria", costituito da 33 aerogeneratori della potenza nominale fino a 6 MW, per una potenza complessiva sino a 198 MW, e di tutte le opere accessorie per il collegamento alla rete di trasmissione nazionale, da realizzarsi nel Comune di Lucera (FG).

Controdeduzioni al parere MIC [MIC_SS-PNRR] 01/03/2023 [0002899-P] [34-43-01/10.130.1/2001] [m_amte.MITE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0029836.01-03-2023](#) reso dal Ministero della cultura - Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in data 01.03.2023 (di seguito MiC).

In riferimento al progetto più in alto emarginato ed in opportuna controdeduzione al parere di cui sopra, oggetto di pubblicazione in data 02.03.2023 sul portale telematico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (di seguito per brevità MASE), si osserva ed argomenta brevemente quanto segue.

Preliminarmente si fa riferimento alla considerazione riportata a pag. 39 del parere del MiC, nella quale si cita il D. Lgs n. 199/2021 ed agli ulteriori richiami altresì a tale Decreto, formulati nel corso del parere, in uno dei quali si fa esplicito riferimento alla fascia di rispetto di 7 km di distanza dai beni culturali presenti *in situ*, ovvero a pag. 24 nel paragrafo “**Valutazione Paesaggistica**”, secondo il quale alcuni aerogeneratori dell’iniziativa in oggetto, non sarebbero situati in aree idonee: **si fa notare che alla luce degli aggiornamenti sopravvenuti a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 47, del 24.02.2023 del D.L. n. 13/2023, l'estensione di queste fasce di rispetto è stata ridotta a 3 km** e pertanto le valutazioni formulate dal MiC utilizzando quale riferimento normativo il D. Lgs 199/2021, sono evidentemente abrogate dalla normativa più favorevole attualmente vigente e già in vigore, in ogni caso, quando il parere attualmente

osservato è stato reso dal Mic (01.03.2023).

Data la sostanziale differenza nella valutazione delle aree idonee ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs n. 199/2021, conseguente a codesta non più vigente interpretazione normativa ed all'importanza di codesto Decreto, richiamato più volte nel testo del parere del MiC, come anche nelle considerazioni finali, si ritiene che **l'esito del parere sia fortemente viziato da codesto errore.**

Tra l'altro, in linea generale, rispetto alle valutazioni del MiC, si rammenta comunque che: "Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante" come affermato espressamente nel D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni con Legge 29 luglio 2021, n. 108.

Facendo, invece, riferimento alla considerazione che "... la localizzazione di tutti gli aerogeneratori (tranne quello individuato al n. 46) è in contrasto con quanto stabilito dal Regolamento Regionale della Regione Puglia n. 24 del 30.12.2010, "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, 'Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili', recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia" (cfr. tabella sotto riportata tratta dal R.R. 24/2010), che indica nelle fasce da 4 a 6 km e da 6 e 10 km dal Castello di Lucera e da Castel Fiorentino le tipologie di impianti eolici (E) non compatibili con le visuali di detti beni..." (cfr. **pag. 32-33 del parere MiC**) si osserva quanto segue.

Su tale argomentazione la proponente, si è correttamente attenuta – in sede progettuale - nell'interpretazione dell'analisi dell'Impatto visivo, a quanto prescritto nel D.M. del 10 settembre 2010, dal quale il suddetto Regolamento Regionale n. 24/2010 discende, in virtù del fatto che detto ultimo provvedimento normativo risale all'anno 2010 e l'individuazione delle due predette fasce non tiene - evidentemente - conto delle innovazioni tecnologiche intercorse dalla sua data di entrata in vigore a tutt'oggi.

In materia di aerogeneratori, si segnala al MiC che sono attualmente disponibili sul mercato macchine aventi altezza massima ben superiore ai 200 m, cui evidentemente fa riferimento in maniera generica la perimetrazione di 10 km della fascia di rispetto massima su indicata, al cui interno altrettanto genericamente gli aerogeneratori di grande taglia si intenderebbero essere localizzati in aree non idonee.

Il D.M. 10/09/2010, difatti, prescrive un'analisi dell'interferenza visiva di almeno 50 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore rispetto al bene panoramico considerato (cfr. **Allegato 4 "Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio" al punto 3.1**).

Vien da sé che il buffer di 10 km (H max 200 m x 50 volte = 10 km), ripreso dal R.R. 24/2010 per la fascia di rispetto più estesa (dai 6 ai 10 km appunto), non tiene conto del fatto che aerogeneratori di nuova generazione, ad alta efficienza tecnologica come quelli impiegati nel progetto "Luceria", siano più alti di 200 m, arrivando nel caso in questione fino ai 230 m di altezza.

Ne consegue che dette fasce di rispetto risultano essere inadeguate/obsolete rispetto alla realtà del giorno d'oggi.

La scrivente, in virtù dello stato dell'arte della tecnologia attualmente disponibile sul mercato, ha sempre effettuato le proprie analisi (cfr. **Relazione Paesaggistica del 30.08.2021**), compresa quella visiva, utilizzando quale ambito distanziale di riferimento gli 11,5 km calcolati a partire dall'altezza massima di 230 m (H max 230 m x 50 volte = 11,5 km) degli aerogeneratori del progetto "Luceria" ed all'interno di questo ambito ha valutato puntualmente le interferenze visive fra le turbine ed i beni panoramici ivi ricadenti. Nella documentazione presentata è stato dimostrato attraverso fotorendering e simulazioni grafiche la non interferenza visiva tra il bene tutelato e l'impianto di progetto: sia il Castello di Lucera che Castel Fiorentino sono posizionati sul lato opposto della collina interposta tra il progetto ed il bene oggetto di tutela, ed a tal proposito si rimanda alla cospicua rappresentazione grafica presente nelle relazioni di progetto che il MiC invece lamenta come non presente o non inviata.

In tal modo ci si è conformati direttamente alle prescrizioni di cui al D.M. del 10 settembre 2010 e si è altresì anticipato l'aggiornamento normativo, che a questo punto si ritiene improcrastinabile, del Regolamento Regionale su richiamato ed altresì dell'elaborato del P.P.T.R. rubricato al titolo "Linee Guida sulla localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Parte II" (4.4.1), che ha di fatto riportato quanto già stabilito con il R.R. n. 24/2010, come ha osservato il MiC a pag. 34 del proprio parere.

Si ritiene utile riportare, inoltre, in questa sede quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, Sez. 4 nella sentenza n. 5122/2017. All'interno di detto giudizio, la Regione Puglia, parte dello stesso, con memorie difensive depositate in data 10.09.2016, ha opportunamente precisato che "le linee guida contenute nel PPTR "integrerebbero mere raccomandazioni, rese ai sensi dell'art. 143 comma 8 TU ambiente". In più passaggi della stessa sentenza si riporta come le disposizioni delle linee guida 4.4.1 (...) erroneamente ritenute quali immediatamente cogenti.

Pertanto le aree facenti parte dei cosiddetti con visivi, sono aree soggette a mere raccomandazioni e non già, come lascia erroneamente far intendere l'Autorità scrivente, aree ineleggibili predeterminate ed immediatamente cogenti.

Sono pertanto da applicare al caso specifico le raccomandazioni proprie del DM n. 10/2010, che il R.R. n. 24/2010 ha recepito, per poi divenire esso stesso parte integrante del PPTR.

Vedasi in proposito ancora quanto statuito dal TAR Sez. distaccata di Lecce, con pronuncia n. 2156/2011.

Sul tema si sottolinea che l'approfondimento dell'analisi visiva/visuale è stato effettuato sul campo, utilizzando complessivamente n. 6 foto-simulazioni, inserite nella Relazione Paesaggistica al Capitolo 10 (da pag. 84 a pag. 100), che tengono debitamente conto, quanto alla effettiva visibilità, dei rilievi e dei manufatti antropici presenti nell'area.

I due punti di vista rispettivamente analizzati sono stati il Castel Fiorentino e il Castello di Lucera: al primo è stato dedicato il paragrafo di approfondimento 10.4.1 ed al secondo il paragrafo di approfondimento 10.4.2.

Per esplicitare l'elevato livello di dettaglio analitico al quale è giunta la proponente, si fa notare che a pag. 90 della Relazione Paesaggistica è stato elaborato il foto-inserimento dal punto di vista 4, ovvero dal percorso di ronda presente sulla cinta muraria del Castello di Lucera (accanto alla Torre della Leonessa) dal quale "è possibile dominare con lo sguardo tutta la piana circostante" proprio come il MiC afferma sottolineandolo a pag. 24 del proprio parere.

Ebbene dall'analisi di tale foto-inserimento risulta evidente che "L'edificato della città di Lucera si frappone fra il Castello e il parco proposto: da questa inquadratura, posta alla massima altezza raggiungibile da un visitatore ovvero circa 13 m dalla base delle mura perimetrali, è compiutamente leggibile codesta contrapposizione che frantuma il cono visivo verso gli aerogeneratori di progetto, oscurandoli del tutto alla vista in alcuni casi." (citazione tratta dalla pag. 100 della "Relazione Paesaggistica).

Relativamente a quanto ritenuto a pag. 38 dal MiC "... seppure, nell'area vasta d'indagine (pari a 11,5 km dagli aerogeneratori di progetto), sia presente un numero consistente di aerogeneratori, la maggior parte dei quali però di potenza inferiore a 1 MW, quindi di piccola taglia, certamente non invasivi ed emergenti quanto gli aerogeneratori proposti dal progetto in esame..." si fa presente che l'inserimento di tipo puntuale del parco eolico proposto, ovvero di un parco con aerogeneratori eolici posti ad ampie distanze fra loro (> 5 volte del diametro del rotore), in un paesaggio in cui già insistono impianti eolici con elementi di minore altezza e potenza, in prospettiva futura, impedirà il proliferare di codesti impianti di taglia minore (comunque di circa 100 – 150 m di altezza) disposti in maniera quantitativamente più densa, senza una logica unitaria di progetto, e molto meno energeticamente produttivi. Alla luce di quanto esposto e dell'attuale crisi energetica, il progetto "Luceria" si pone quale alternativa razionale all'aggressione del territorio da parte di impianti eolici di minori dimensioni (favoriti da procedure di autorizzazione semplificate) per il soddisfacimento del fabbisogno energetico giunto ormai da tempo a livelli emergenziali.

A proposito va comunque ricordato che il parco eolico "Luceria", non sarà una presenza permanente sul territorio ma al termine della vita utile dell'impianto, dovrà essere prevista la dismissione dello stesso e la restituzione dei suoli alle condizioni ante-operam.

Sul tema delle valutazioni archeologiche richiamate dal MiC nel proprio parere, all'esito delle quali detto Dicastero ha rilevato che la realizzazione dell'intervento rubricato in oggetto si inserisce in un'area caratterizzata da numerose segnalazioni e testimonianze archeologiche, aderendo al parere negativo precedentemente reso dalla Soprintendenza competente per territorio, si argomenta rappresentando come, dalla specifica "Relazione di Valutazione Preventiva del Rischio Archeologico" (V.I.ARCH.) elaborata dalla società "Se.Arch" a firma del Dott. Stefano di Stefano (Nr. 4421 Elenco MiC Archeologo di I fascia) in data

25/03/2022, e come visibile direttamente nell'Allegata "TAV, VII - Carta del Rischio Archeologico", si evinca che la maggior parte dell'impianto ricade in aree a rischio archeologico "molto basso" ovvero "*Il contesto territoriale circostante dà esito positivo. Il sito si trova in posizione favorevole (geografia, geologia, geomorfologia, pedologia) ma sono scarsissimi gli elementi concreti che attestino la presenza di beni archeologici*".

Dagli esiti della "V.I.ARCH" si registra un grado di rischio archeologico "esplicito" solamente per i seguenti n. 3 settori del parco eolico in progetto:

- *"tratto di cavidotto in località Nocelli proveniente da N, dall'area dell'aerogeneratore 52, dove si segnala la presenza del sito noto LUC018."*
- *"tratto di cavidotto in località Ripatetta-il Convento orientato in senso NNW-SSE e proveniente dagli aerogeneratori 10 e 10b. In questo settore infatti si segnala la presenza dei siti noti LUC044 e LUC045. I due siti si trovano a ridosso del tratto di cavidotto proveniente dagli aerogeneratori 10 e 10b."*
- *"settore in cui ricade l'aerogeneratore 05 e il tratto di cavidotto ad esso immediatamente prossimo, dove si segnala la presenza dell'Unità Topografica 2 individuata in località Nocelli, immediatamente a E della SP 118 e si estende verso ESE in corrispondenza della porzione centro-settentrionale dell'area di installazione dell'aerogeneratore 05 e del tratto di cavidotto immediatamente a ESE dello stesso."*

Dalla stessa "V.I.ARCH." si registra un grado di rischio archeologico "alto" solamente per le opere o parti di esso di seguito descritte.

- *"Tratto di cavidotto in località Podere San Michele-Masseria Schifata compreso tra gli aerogeneratori 72 e 65. Nell'area si segnala la presenza del sito noto LUC022, in località Masseria Saggese, dove è stata individuata un'area di grandi dimensioni (24.142 m2) interpretabile come possibile villa attribuibile cronologicamente all'età tardoantica."*
- *"Tratto di cavidotto in località Coppa Macchione-Ponte di Troia compreso tra gli aerogeneratori 109 e 115. Nell'area si segnala la presenza del sito noto LUC075, dove nell'ambito delle indagini di superficie svolte da Se.Arch. Srl per un parco eolico, nel 2011 è stata individuata un'area di frammenti ceramici riferibili a ceramica d'uso comune, sia da mensa che da fuoco, ad anfore e a tegole, con una densità piuttosto bassa."*

In riscontro alle suddette interferenze valutate a rischio archeologico "esplicito" ed "alto", ed anche per quelle a rischio "medio" di cui alle pagg. 297-298-299-300-301 della succitata V.I.ARCH., la proponente assicurerà la sorveglianza archeologica per la opportuna supervisione durante i lavori di scavo.

E' opportuno altresì osservare che il legislatore, per accelerare le procedure autorizzative riguardanti iniziative da fonti rinnovabili, ha effettuato una operazione di bilanciamento tra i contrapposti interessi, stabilendo che - in assenza di vincoli diretti - il MiC neppure possa partecipare al procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica.

Anche la più recente giurisprudenza amministrativa ha difatti valorizzato la portata di semplificazione delle modifiche normative che hanno interessato la materia dello sviluppo di impianti FER, proprio nell'ottica di limitare posizioni pregiudizialmente contrarie alla realizzazione di nuovi impianti (**cf.**, **TAR Lecce, II, sent. n. 1583/2022**; **cf.**, **altresì, TAR Catania, I, sent. n. 2732/2022**).

Su un piano generale, inoltre, si richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui il MiC, quale "Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dei beni culturali" (**cf. art. 14 quinquies, l. n. 241 del 1990**), può legittimamente svolgere l'opposizione avanti il Consiglio dei Ministri soltanto allorché decisioni di altre Amministrazioni siano ritenute direttamente lesive di beni già dichiarati, nelle forme di legge, di interesse ambientale, paesaggistico o culturale e, per tale ragione, sottoposti a forme, più o meno incisive, di protezione (ovvero, altrimenti detto, ad un regime giuridico speciale), con contestuale riduzione (che può spingersi sino alla radicale nullificazione) delle facoltà di iniziativa privata" (**cf. Cons. St., IV, sentenza n. 2243/2022**).

In sostanza, anche il Consiglio di Stato ha ritenuto che il MIC non abbia poteri vincolanti in tutti quei casi in cui le aree interessate dall'impianto non siano assoggettate a vincolo diretto.

Con una sentenza recentissima anche il Tar Toscana, Firenze ha statuito che "[...] nessuna

amministrazione dispone di un potere di veto e, pertanto, nessun parere può assumere efficacia vincolante ai fini della decisione dell'autorità procedente" (**Tar Toscana, Firenze, Sentenza n. 264/2023**).

Ancora riguardo il tema della localizzazione del progetto, si osserva che, per costante giurisprudenza costituzionale (**cf. Corte Cost. sent. n. 177/2021**), l'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 – adottato in recepimento della direttiva 2001/77/CE – reca le disposizioni fondamentali in materia di sviluppo di impianti FER, delegando a un decreto ministeriale l'adozione delle linee guida per la localizzazione di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili.

In base a tali linee guida (adottate con il D.M. 10.09.2010), Regioni e Province non possono introdurre divieti assoluti o negare tout court il rilascio delle autorizzazioni, ma solo individuare aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.

La non idoneità, peraltro, non implica un divieto, ma solo “una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni” in quanto la *ratio* sottesa all'individuazione di tali aree è quella di “accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” (par. 17.1).

L'individuazione delle aree non idonee (con la precisazione appena sottolineata) deve avvenire “attraverso un'apposita istruttoria [...]” sulla base dei criteri individuati dall'Allegato 3 delle stesse Linee Guida (par. 17.1).

Il quale prevede espressamente che:

-l'individuazione delle aree e dei siti non idonei “non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela [...]” (lett. d)).

La regola che ne consegue è pertanto che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – in ossequio al *favor* derivante dalla normativa sovranazionale ed euro-unitaria (si veda, al riguardo, anche la direttiva 2018/2001/UE) – possano essere ubicati in tutto il territorio nazionale, con il “limite” (peraltro non assoluto) della previa individuazione di aree non idonee che, in ogni caso, deve avvenire secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza e non può comunque riguardare “porzioni significative del territorio”.

In tale contesto normativo, la giurisprudenza amministrativa (**cf., TAR Abruzzo, I, sent. n. 363/2020; cf., altresì, TAR Molise, I, sent. n. 281/2016; Cons. St., IV, sent. n. 4608/2018**) ha elaborato un'interpretazione rigorosa dei limiti alla localizzazione di impianti FER in ossequio al principio – a più riprese ribadito dalla Corte Costituzionale – di massima diffusione delle fonti rinnovabili (**cf., ex plurimis, Corte Cost., sent. n. 177/2021, n. 77/2022**), affermando, in particolare, che, in assenza di ragioni ostative, l'Autorità competente è tenuta a rilasciare il titolo richiesto, salvo un onere di motivazione rafforzata in capo alla medesima amministrazione.

In definitiva, il MiC ha adottato il diniego trascurando l'assenza di profili ostativi alla realizzazione di un Progetto, nonché una serie di circostanze che dimostrano, al contrario, come il sito prescelto sia assolutamente idoneo a ospitare l'Impianto, risolvendosi il diniego in una valutazione apodittica e ciclostilato, nonché espressione di una contrarietà aprioristica a simili iniziative.

Si sottolinea ancora che, secondo la giurisprudenza amministrativa, “[i]l contraddittorio tra le parti pubbliche e private nel procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si distingue per una peculiare declinazione dei principi della collaborazione e della buona fede, cui è improntato il rapporto amministrativo (art. 1 co. 2-bis l. n. 241/1990), i quali, in presenza di ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza, debbono assumere la veste del c.d. «dissenso costruttivo», vale a dire dell'obbligo delle amministrazioni coinvolte di collaborare lealmente con la parte privata per consentirle di apportare al progetto le modifiche necessarie a renderlo compatibile con i valori tutelati dal vincolo (**cf. T.A.R. Toscana, sez. III, 16 dicembre 2020, n. 1657; Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2015, n. 4732**) (**cf., TAR Toscana, III, sent. N. 252/2022**).

L'obbligo di collaborazione è oggi sancito dall'art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/90 (come introdotto dal d.l. n. 76/2020) ed è più in generale espressione di un nuovo modo di intendere il rapporto tra p.a. e privato, improntato all'obiettivo di contemperare nel migliore modo possibile interesse pubblico e privato nell'ambito del procedimento.

Esigenza che nel caso di specie è particolarmente rilevante tenuto conto che, se è vero che la Società

ha agito nell'esercizio della propria libertà di iniziativa economica, è anche vero che il Progetto costituisce attuazione della pianificazione nazionale in materia di neutralità climatica e indipendenza energetica.

Viene quindi in rilievo non solo l'interesse pubblico alla tutela del paesaggio ma anche quello (in questa fase addirittura preminente) alla promozione e alla massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile.

Ed infatti, l'obbligo del «dissenso costruttivo» costituisce il precipitato del più generale «obbligo delle amministrazioni coinvolte di collaborare lealmente con la parte privata per consentirle di apportare al progetto le modifiche necessarie a renderlo compatibile con i valori paesistici tutelati dal vincolo» (cfr., TAR Toscana, III, sentenza n. 1657/2020).

Proprio sul punto il Consiglio di Stato di recente ha censurato il comportamento del MiC che «non ha indicato alternative meno impattanti sull'interesse del privato, ma comunque idonee a preservare gli allegati interessi pubblici» (**Consiglio di Stato, sez. IV[^], sentenza n. 2243/2022**).

Infine si richiama il principio del bilanciamento degli interessi, ovvero, nel caso di specie, la prevalenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'impianto.

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS ha espresso parere favorevole circa la compatibilità ambientale del Progetto non individuando criticità in relazione al paesaggio e alle emergenze archeologiche, né in merito agli impatti cumulativi dell'impianto.

In definitiva, dopo un'ampia disamina e a valle di un sopralluogo in sito, la Commissione Tecnica VIA ha espresso un consapevole parere favorevole circa la compatibilità ambientale del Progetto, avuto riguardo proprio ai medesimi aspetti che sorreggono (in modo, tuttavia, apodittico e ciclostilato) il parere del MiC (di segno opposto).

A tal riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che «tale comparazione [quella tra interessi contrapposti] [...], nei casi in cui l'opera progettata o realizzata dal privato ha una espressa qualificazione legale in termini di opera di pubblica utilità, soggetta fra l'altro a finanziamenti agevolati (a pena di decadenza senza il rispetto di tempi adeguati) non può ridursi all'esame dell'ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, che connota generalmente il tema della compatibilità paesaggistica negli ordinari interventi edilizi, ma impone una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti. Ciò in quanto la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici (cfr. in specie C. di S. -Sez. VI- 23.3.2016, n. 1201)» (cfr., Cons. St., VI, sent. n. 3696/2020).

Più di recente, inoltre, il Consiglio di Stato ha sottolineato che «[l]a posizione 'totalizzante' così espressa dall'Amministrazione dei beni culturali si pone in contrasto con l'indirizzo politico europeo (Direttiva CEE n. 2001/77) e nazionale (d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387) che riconosce agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili importanza fondamentale, dichiarandoli opere di pubblico interesse proprio ai fini di tutela dell'ambiente [...]. Il principio si impone non solo nei rapporti tra ambiente e attività produttive – rispetto al quale la recente legge di riforma costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1, nell'accostare dialetticamente la tutela dell'ambiente con il valore dell'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), segna il superamento del bilanciamento tra valori contrapposti all'insegna di una nuova assiologia compositiva – ma anche al fine di individuare un adeguato equilibrio tra ambiente e patrimonio culturale, nel senso che l'esigenza di tutelare il secondo deve integrarsi con la necessità di preservare il primo» (cfr., Cons. St., VI, sent. n. 8167/2022).

D'altra parte, nell'attuale contesto emergenziale che ha drammaticamente portato all'attenzione dei governi continentali il tema del costo dell'energia e della sua scarsa disponibilità a imprese e famiglie, l'Impianto in oggetto costituisce un'opera di pubblica utilità, indifferibile e urgente anche perché inclusa, in base al combinato disposto dall'art. 7-bis del TUA con l'allegato I-bis tra le opere strategiche ai fini dell'implementazione del PNIEC e del PNRR.

La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è «un'attività di interesse pubblico che contribuisce anch'essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici» (**Cfr., Cons. St., IV, sent. n. 2983/2021**).

Di recente, il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato il Regolamento n. 2577/2022, il cui art. 3 prevede che:

«La pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio sono considerati d'interesse

pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE “n. 367/2022” (comma 1).

Ed ancora “Gli Stati membri provvedono a che nella procedura di pianificazione e autorizzazione, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete, quanto meno per i progetti riconosciuti come d'interesse pubblico prevalente” (comma 2).

Dunque, nell'ottica del bilanciamento degli interessi in gioco, il Regolamento citato ha dato indubbia prevalenza all'interesse pubblico connesso alla realizzazione degli impianti FER, con tutto ciò che ne deriva in merito alla presente procedura.

Tutto quanto su esposto si deduce espressamente in opportuno riscontro al parere reso dal Mic in data 01.03.2023.

Distinti saluti.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Torremaggiore, li 4 aprile 2023

Il dichiarante
Ing. Eugenio Di Gianvito

Firmato digitalmente da: DI GIANVITO EUGENIO
Data: 04/04/2023 09:55:56